



ORDINANZA N. 17 del 12/10/2026

OGGETTO: RIDUZIONE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PERO - STAGIONE TERMICA 2026/2027

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E LAVORI PUBBLICI

Pratica trattata da: Penati Elisa
Responsabile del Procedimento: Penati Elisa



Visti:

- l'art. 4 del DPR 74/2013 e il paragrafo 7 del Documento allegato alla DGR n. XI/3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- l'art. 5 del citato DPR 74/2013 e il paragrafo 7 comma 13 del citato Documento allegato alla DGR n. XI/3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Dato atto che la DGR n. XII/2634 del 24/06/2024 rafforza le misure attuative del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni, in attuazione del D.L. 69/2023 (convertito, con modificazioni, nella Legge 10/08/2023, n. 103) e della DGR n. XII/1754 del 15/01/2024;

Preso atto che il Comune di Pero ricade nella zona climatica E, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 74/2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento pari a n. 14 ore giornaliere nel periodo intercorrente tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile (stagione termica);

Considerato che:

- il Comune di Pero è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- come verificatosi nelle precedenti stagioni autunnali ed invernali, a partire dal mese di ottobre si iniziano a registrare superamenti del valore limite giornaliero del particolato atmosferico, anche a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche tipiche della Pianura Padana, che vedono il frequente verificarsi di inversioni termiche notturne con conseguente ristagno al suolo degli inquinanti atmosferici emessi;
- durante le precedenti stagioni termiche 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026; sono state attivate più volte le misure emergenziali di cui alla DGR n. XI/3606 del 28/09/2020;

Tenuto conto che la diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti e al miglioramento della qualità dell'aria, in linea con l'Accordo del Bacino Padano, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini;

Ritenuto pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74/ 2013 e al paragrafo 7 del Documento allegato alla DGR XI/3502 del 5/08/2020;

Visti pertanto:

- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74/2013;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- il paragrafo 7 del documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020" allegato alla DGR XI/3502 del 5/08/2020;
- l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA



per tutti gli impianti termici come definiti dal D. Lgs 48/2020 presenti sul territorio comunale le seguenti condizioni di esercizio:

nel periodo dal 15 ottobre 2026 al 30 ottobre 2026

- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di **n. 8 ore giornaliere** comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito nell'allegato documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020", al paragrafo 7, comma 1, lettera b), ossia da 20°C a **19°C** + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione degli istituti scolastici classificati "nido d'infanzia" e "scuola dell'infanzia", nonché di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7, comma 1, lettera a), ossia, per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza;

nel periodo dal 31 ottobre 2026 al 15 aprile 2027

- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di **n. 13 ore giornaliere** compresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito nell'allegato documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020", al paragrafo 7, comma 1, lettera b), ossia da 20°C a **19°C** + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione degli istituti scolastici classificati "nido d'infanzia" e "scuola dell'infanzia", nonché di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7, comma 1, lettera a), ossia, per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza;

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti al par. 7 punti 4, 10 e 11 del documento allegato alla DGR XI/3502 del 05/08/2020 e agli impianti termici a servizio di istituti scolastici classificati "nido d'infanzia" e "scuola dell'infanzia".

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore).

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Pero.

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.



IL SINDACO
Antonino Mario Renato Abbate